

II GUARDACACCIA

UMBERTO ZAMBONI

Non è ancora definitivamente risolta nella lingua italiana la diatriba se il termine corretto sia guarda-caccia o guardia-caccia

Se di primo acchito la questione può apparire esclusivamente ortografica, il correttore automatico del computer e gli stessi vocabolari accettano entrambe le versioni, in realtà i due termini potrebbero presentare un significato etimologico sostanzialmente diverso: la seconda con una funzione più rivolta alla attività di vigilanza/repressione delle infrazioni, la prima con funzione di sopra-intendere, il “guardare” del pastore avvicinandosi così al termine usato nella lingua tedesca tradizionalmente ricca di termini specifici della caccia jagd-aufseher o aufsichtsjager. È dal nord infatti che nasce, per primo, l’esigenza di una sorveglianza di un patrimonio faunistico privato, con il suo utilizzo venatorio organizzato e con finalità economiche, non certo in area latina, dove la fauna era cosa di nessuno e chiunque poteva impossessarsene senza tante regole sino a pochi secoli fa.

Anche proprio per queste ragioni, nella realtà nazionale compresa la regione alpina nazionale non appare delineato il concetto ed il ruolo della vigilanza venatoria essendo la funzione nel corso degli ultimi cento anni, affidata o comunque svolta da una molteplicità di figure di-



verse e difformi per preparazione e finalità, oggi si direbbe, con “mission” completamente diverse. La recente – ed ancora in fase di realizzazione – soppressione delle Province, con i relativi corpi delle Polizie Provinciali, dove costituite i cui esiti sono ancora indefiniti, sembra ancor di più intorbidire il quadro della sorveglianza venatoria alla quale la Legge Nazionale n. 157/92 aveva per la prima volta in modo chiaro comunque riservato importanti competenze tecniche in campo faunistico ed ambientale che ora sembrano del tutto ignorate o passate in sottordine rispetto alle esigenze di riordino delle strutture amministrative.

Parlare oggi di guardacaccia – preferisco, come vedete la concezione “pastorale” del termine – non è pretestuoso nè accademico, ma significa richiamarsi ad una figura storicamente delineatasi nel corso degli anni parallelamente all’evoluzione dell’attività venatoria e del patrimonio faunistico. Una figura fondamentale per la caccia e per la gestione faunistica binomio, questo, inseparabile che oggi appare appannato e non sostenuto adeguatamente – dove ancora esiste – ne pretesa dai cacciatori come fattore indispensabile alla gestione venatoria.

Non si trovano in bibliografia testi suulla storia della vigilanza sulla caccia, fatta eccezione per il bel lavoro edito nel 2008 dalla Provincia di Milano “Un secolo e quarant’anni di vigilanza” di V. Sala. Vorrei però tracciare un quadro della vigilanza venatoria in Italia e sull’arco alpino a partire dalla prima legge nazionale del 1939 per arrivare alla situazione attuale in evoluzione e piuttosto confusa. Il T.U. sulla caccia n° 1016 tracciava in modo estremamente chiaro le competenze della sorveglianza sul rispetto delle regole che disciplinavano l’attività venatoria nel così detto terreno libero e nelle zone dove il diritto di caccia era riservato ai proprietari terrieri o ai concessionari. Il compito di far rispettare le leggi – la trasgressione era al tempo, una violazione penale – era affidato agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, alle guardie comunali e campestri ed in particolare modo ai guardacaccia dipendenti dai Comitati caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i concessionari di bandite e riserve veniva poi estesa con un successivo paragrafo alle guardie volontarie delle Sezioni provinciale della Federazione

Italiana della caccia. Con somma chiarezza poi, in ogni articolo, era riportato l’ammontare della sanzione corrispondente alla violazione con contestazione immediata. La vigilanza, salvo che nelle riserve private (poi divenute aziende) è il rispetto di regole legate alla licenza e tempi e modi di caccia, quindi competenza in primo luogo di personale “dedicato” dipendente dai Comitati Caccia. Un ruolo importante viene dal riconoscimento delle guardie volontarie della Fids all’epoca unica associazione dei cacciatori. Tale impianto rimane simile sino alla modifica sostanziale apportata dalla Legge Nazionale n° 968/77 con la quale la Fauna diventa patrimonio indisponibile dello Stato e la caccia una “concessione” subordinata a determinati requisiti, ma si definisce meglio poi nella successiva legge n° 157/92 dove viene acquistato compiutamente il concetto di “patrimonio faunistico” e viene sancito l’obbligo di una gestione conservativa dello stesso con un utilizzo venatorio e una conseguente pianificazione accurata.

La vigilanza viene trattata negli articoli 27 e 28 ed infine nel 33 che dice: l’affidamento della vigilanza sull’applicazione della legge e delle leggi regionali è affidata: a) agli agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali riconosciute dal Ministero dell’ambiente con la qualifica di PG. Poi in un comma seguente la vigilanza è estesa al Corpo Forestale dello Stato, alle guardie dei Parchi a tutti gli agenti e ufficiali di PG, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed infine anche alle guardie private riconosciute ed alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Appare immediata l’evidenza di una eccessiva moltitudine di addetti – quasi nessuno rimane escluso – che sicuramente non è indice di assunzione di responsabilità e di specializzazione, prerogativa quest’ultima derivante da competenze tecniche e gestionali del tutto nuove per il territorio nazionale. Nessun cenno alle funzioni e qualificazioni degli Organi delegati alla vigilanza dalle regioni. Nelle varie regioni così l’applicazione e l’attuazione delle disposizioni della legge avvengono in modo difforme e parziale. Ne le prescrizioni contenute nell’art. 33 sul controllo del ministero sembrano avere effetti e generare direttive e modelli per parametri uniformi. Vi sono anche, a onor



del vero, esempi virtuosi nell'ambito della vigilanza con la costituzione di corpi provinciali preparati guidati da tecnici di eccellente livello, ma soprattutto vi sono territori dove il rapporto dei corpi di vigilanza provinciale con il mondo dei cacciatori è ottimo, con coinvolgimento attivo tramite un volontariato diffuso e via via formato e competente. Si perfeziona un ruolo corretto e attinente quello istituzionale del guardacaccia nella gestione. Si cita una provincia tra tutte quelle virtuose, quella di Arezzo che nel 2008 ha ottenuto il premio internazionale dal C.I.C. Edmond Blanc per i risultati raggiunti nella gestione faunistica/venatoria. Ora le nuove disposizioni legislative ed il riordino della Pubblica Amministrazione intrapreso complica ulteriormente un quadro organizzativo della vigilanza rimasto già dopo alcuni decenni incompleto e che sta suscitando grande preoccupazione in primis tra gli addetti alla vigilanza, ma anche tra i cacciatori e tra coloro che hanno a cuore la Fauna.

Nell'arco alpino vuoi per una tradizione storica diversa, vuoi per una diversa sensibilità ed approccio sociale più attento alle problematiche ambientali ed una diversa preparazione venatoria, la situazione della Vigilanza è meno drammatica ma ancora lontana da un approccio con modalità scientifiche ma piuttosto riconducibile, almeno nell'opinione pubblica, a ragioni di tipo emotivo e mediatico. Se andassimo ad indagare tra i cacciatori alpini, qual è l'immagine del guardacaccia, con un sondaggio dettagliato e mirato, ne uscirebbe una figura professionale specialistica e di matrice venatoria. Un conoscitore di territorio e fauna profondamente motivato con un amore innato per la fauna. Difficilmente e solo in modo occasionale potrebbe venire identificato con soggetti che vestono divise e mostrine di altri corpi di vi-

gilanza, anche se un ambientalismo di facciata e di moda sembra essere divenuto una finalità prevalente per tanti corpi. Solo qualche guardaparco possiede le caratteristiche consone al guardacaccia di montagna. Neppure la vigilanza volontaria promossa da associazioni protezionistiche ma neppure quelle dell'associazionismo venatorio sembrano rappresentare l'iconografia tipica del guardacaccia figura di garanzia e di riferimento per il cacciatore di montagna.

Personalmente, a prescindere dal mio trascorso professionale, l'immagine del guardacaccia oltre a tante conoscenze e competenze, mi evoca profumi di fuochi di baita, atmosfere di partecipazione e condivisione di momenti e ambienti, aspetti che fanno entusiasmare la caccia al di là dell'attività di ricerca della selvaggina. Un territorio come quello alpino forgiato da millenni di sobria e previdente presenza umana, oggi più che mai, minacciato aggredito in alcuni luoghi, o abbandonato per la maggior parte, all'incuria, necessita di custodia più che di sorveglianza. Custodia magari gelosa, sorretta però da conoscenza e amore e che sappia indirizzare e guidare coloro – come i cacciatori – che percorrono e utilizzano quei territori consapevoli della necessità di conservazione di habitat e fauna ma che talvolta sono anche intemperanti per passionalità. Proprio per questo il guardacaccia è oggi più che mai, un ruolo necessario. Se la Politica non dovesse provvedere, – come è facile presagire – il mondo venatorio agendo con gli istituti territoriali e il volontariato che la Legge consente dovrà riannodare i fili di un tessuto che si sta smagliando in modo drammatico sostenendo o creando figure di riferimento carismatiche ed anche combattive a difesa del prezioso territorio alpino. ■